



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 0 – 1 marzo 2016**

#### **INDICE:**

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
  - A. **Diritto penale - parte generale.**
  - B. **Diritto penale – parte speciale.**
  - C. **Leggi speciali.**
  - D. **Diritto processuale.**
  - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
  - F. **Misure di prevenzione.**
  - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 0 – 1 marzo 2016**

#### **1. Novità legislative.**

- [Decreto Legislativo 15 dicembre 2015 n. 212](#) (G. U. n. 3 del 5 gennaio 2016).

Attuazione della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime del reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

#### **2. Decisioni della Corte Costituzionale.**

#### **3. Sezioni Unite.**

[Sez. Un., Sent. n. 46624](#), Ud. 29 ottobre 2015 Cc. (dep. 24 novembre 2015), rv. 265024, Pres. Agrò, Rel. Piccialli, Imp. Bordin, P.G. (concl. conf.).

**Circolazione stradale (nuovo codice) - Norme di comportamento - Guida in stato di ebbrezza da alcool - Rifiuto di sottoporsi all'accertamento mediante etilometro - Sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - Appartenenza del veicolo a persona estranea al reato - Raddoppio della durata della sospensione - Esclusione**  
(Artt. 186, comma 2, lett. c) e comma 7, 187, comma 8, Codice della Strada)



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 0 – 1 marzo 2016**

Al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, non si applica la previsione di cui all'art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada nella parte in cui dispone che la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata qualora il veicolo condotto dall'imputato appartenga a persona estranea al reato.

*Massime precedenti conformi:* n. 18111 del 2014, rv. 263475; n. 36396 del 2014, rv. 263254, n. 15184 del 2015, rv. 263277.

*Massime precedenti difformi:* n. 46390 del 2014, rv. 263275.

**Sez. Un., Sent. n. 46625**, 29 ottobre 2015 Cc. (dep. 24 novembre 2015), rv. 265025, Pres. Agrò, Rel. Piccialli P., Imp. Zucconi. P.G. (concl. diff.).

**Circolazione stradale (nuovo codice) - Norme di comportamento - Guida in stato di ebbrezza da alcool - Rifiuto di sottoporsi all'accertamento mediante etilometro - Circostanza aggravante di aver causato un incidente - Configurabilità - Esclusione - Ragioni**

(Artt. 186, comma 2, n. 2 e comma 7, Codice della Strada)

La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, mediante etilometro, per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza

*Massime precedenti conformi:* n. 22687 del 2014, rv. 259242; n. 51731 del 2014, rv. 261568.

*Massime precedenti difformi:* n. 40931 del 2014, rv. 825821; n. 43845 del 2014, rv. 260602.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 0 – 1 marzo 2016**

**Sez. Un., Sent. n. 47766**, Ud. 26 giugno 2015 (dep. 3 dicembre 2015), Pres. Santacroce, Rel. Rotundo, Imp. Butera e altro, P.G. (concl. conf.).

**Impugnazioni - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità - Pena illegale - Deducibilità - Giudice dell'esecuzione - Possibilità**

(Artt. 544, comma 3, c.p.p., 585, comma 3, 666 c.p.p.; art. 1 c.p.; art. 25, comma 2, 27 Cost.; art. 7 CEDU)

In presenza di ricorso inammissibile perché presentato fuori termine non è rilevabile d'ufficio, in sede di legittimità, l'illegalità della pena, che potrà, tuttavia, essere dedotta davanti al giudice dell'esecuzione.

*Massime precedenti conformi:* Sez. Un., Sent. n. 11493 del 24 giugno 1998, Verga, rv. 211469; Sez. Un., Sent. n. 32 del 22 novembre 2000, De Luca, rv. 217266; Sez. Un., n. 23428 del 22 marzo 2005, Bracale, rv. 231164; Sez. V, Sent. n. 24926 del 3 dicembre 2003, Marullo, rv. 229812; Sez. V, Sent. n. 36293 del 9 luglio 2004, Raimo, rv. 230636 richiamata da Sez. Un., n. 8413 del 20 dicembre 2007, Cassa, rv. 238467; Sez. II, Sent. n. 44667 dell'8 luglio 2013, Aversano, rv. 257612.

*Massime precedenti difformi:* Sez. V, Sent. n. 24128 del 27 aprile 2012, Di Cristo, rv. 253763; Sez. V, Sent. n. 46122 del 13 giugno 2014, Oguckemma, rv. 262108; Sez. Un., Sent. n. 18821 del 24 ottobre 2013, Ercolano, rv. 25865; Sez. I, Sent. n. 15944 del 21 marzo 2013, Aida, Rv. 255684.

**Sez. Un., Sent. n. 51207**, Ud. 17 dicembre 2015 (dep. 30 dicembre 2015), Pres. Santacroce, Rel. Ramacci, Imp. Maresca. P.G. (concl. diff.).



## Unione delle Camere Penali Italiane

### NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 0 – 1 marzo 2016

#### Misure cautelari reali - sequestro preventivo - Impugnazioni - Ricorso per Cassazione - Procedimento - Rito camerale.

(Artt. 322, 322-*bis*, 324, 325, 127, 611 c.p.p.)

Le **Sezioni Unite** hanno affrontato la seguente questione:

“Se, in caso di ricorso per cassazione proposto a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., la **Corte** debba procedere in **camera di consiglio**, secondo la disciplina cd. **partecipata** prevista dall’art. 127 cod. proc. pen., **ovvero** osservando la **procedura di cui all’art. 611** cod. proc. pen.”.

Al quesito è stata data la seguente soluzione: “*deve adottarsi la **procedura di cui all’art. 611** cod. proc. pen.*” e, dunque, i ricorsi concernenti le misure cautelari reali devono essere trattati con procedura camerale non partecipata.

(Provvedimento che ha rimesso la questione alle [Sezioni Unite: Ord. Sez. VI Pen. del 15 settembre 2015, n. 39118](#))

*Massime precedenti conformi:* Sez. Un., Sent. n. 41694 del 18 ottobre 2012, Nicosia, rv. 253289; Sez. Un., n. 9857 del 30 ottobre 2008, Manesi, rv. 242291.

*Massime precedenti difformi:* Sez. Un., Sent. n. 14 del 6 novembre 1992, Lucchetta, rv. 192206.

**Sez. Un., Ud. 17 dicembre 2015, Pres. Santacroce, Rel. Milo, Ric. Ricci. P.G. (concl. parz. diff.)**

(Artt. 157 c.p., 591, comma 1, lett. c, 606 c.p.p.)

Le Sezioni Unite hanno affrontato la seguente questione: “Se la Corte di cassazione, adita con ricorso inammissibile, possa dichiarare la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede o nei motivi di ricorso”.



## Unione delle Camere Penali Italiane

### NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 0 – 1 marzo 2016

**Ordinanza di rimessione n. 28790** della Sez. II Pen., Ud. 18 giugno 2015 (dep. 7 luglio 2015),  
**Pres. Fiandanese, Rel. Macchia, Imp. Ricci.**

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data soluzione negativa, con la precisazione: *“il ricorso non può considerarsi inammissibile se con esso viene dedotta - anche se con un unico motivo - l'intervenuta prescrizione del reato maturata prima della sentenza di appello”*.

Sul punto *“è dato registrare un contrasto di giurisprudenza. La 3<sup>a</sup> sezione penale, con decisione assunta alla udienza pubblica del 30 ottobre 2014 (dep. 16 gennaio 2015), n. 2001, Fasciana, Rv. 262014, ha avuto modo di affermare che “La prescrizione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata e mai invocata dall'imputato o dal suo difensore, può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità anche quando i motivi del ricorso siano ritenuti inammissibili”*. Pronuncia che si colloca *“nel solco di quell'orientamento giurisprudenziale più recente (da ultimo, Sez. 3<sup>a</sup>, n. 46969 del 22 maggio 2013, Ratto, Rv. 257868; in precedenza, Sez. 2<sup>a</sup>, 7.7.2009 n. 38704, Ioime, Rv. 244809; Sez. 5<sup>a</sup>, 17.9.2012 n. 42950, Xhini, Rv. 254633) per il quale va ritenuto possibile, pur in presenza di ricorso affetto da inammissibilità originaria, procedere ad immediata declaratoria della causa estintiva della prescrizione maturatasi prima della pronuncia dell'impugnata sentenza, anche se la questione non sia stata dedotta dalla difesa nel grado di appello”*.

Alla stregua della citata *“sentenza n. 46969/13, l'interpretazione propugnata non si porrebbe (almeno non completamente) in contrasto con quell'insegnamento delle Sezioni Unite (SS. UU., 22.3.2005 n. 23428, Bracale, Rv. 231164) che richiama proprio l'esistenza di tale gruppo di ipotesi costituenti eccezione alla regola, in quanto implicanti un potere/dovere di cognizione da parte del giudice dell'impugnazione inammissibile: gruppo all'interno del quale la sentenza della terza sezione postula l'inclusione anche del caso di prescrizione maturata prima della sentenza di appello ed ivi non rilevata né dedotta”*.

Negli stessi termini si è espressa *“anche Sez. 3, Sentenza n. 52031 del 6 novembre 2014, dep. 15 dicembre 2014, Rahman, Rv. 261709, che, in una fattispecie relativa a fatto di lieve entità di sostanze stupefacenti trasformato da elemento circostanziale a fattispecie autonoma di reato, ha ribadito la possibilità sia di far valere, sia di rilevare di ufficio,*



## Unione delle Camere Penali Italiane

### NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

**n. 0 – 1 marzo 2016**

*ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, e che non avrebbe potuto essere dedotta o rilevata nel giudizio di merito in quanto costituente effetto dello jus superveniens, che, modificando il regime sanzionatorio in senso più favorevole all'imputato, ha ridotto i limiti edittali della pena e conseguentemente il termine prescrizione del reato".*

Ed "un recentissimo arresto, successivo alla sentenza Fasciana, sembra aderire all'impostazione, precisando tuttavia che "il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata, non rilevata dal giudice d'appello, pur se non dedotta con il ricorso per cassazione e nonostante l'inammissibilità di quest'ultimo, ma solo se, a tal fine, non occorre alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all'individuazione di un "dies a quo" diverso da quello indicato nell'imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado." (Sez. 2, n. 4986 del 21 gennaio 2015, dep. 3 febbraio 2015, Piccininni e altri, Rv.262322)"

Ma, nella giurisprudenza della Corte si rinviene "un difforme indirizzo - formatosi proprio sull'insegnamento delle Sezioni Unite Bracale e poi consolidatosi con alcune pronunce delle Sezioni semplici (Sez. 1^, 4.6.2008 n. 24688, Rayyan, Rv. 240594; Sez. 3^, 8.10.2009 n. 42839, Imperato, Rv. 244999) - secondo cui l'inammissibilità originaria del ricorso per cassazione preclude invece ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione, anche se maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice".

E, più di recente, "in favore di tale soluzione si sono espresse: - Sez. 6, n. 25807 del 14 marzo 2014, dep. 16 giugno 2014), Rizzo ed altro, Rv. 259202 che, giudicando anche in questo caso in una fattispecie relativa al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità (al quale era stata applicata la circostanza attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nel testo introdotto dalla L. n. 49 del 2006, prima che, nelle more del giudizio di cassazione, lo stesso diventasse, per effetto del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, conv. con mod. nella L. 21 febbraio 2014, n. 10, figura autonoma di delitto) ha affermato il principio secondo cui "L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione,



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 0 – 1 marzo 2016**

*quand'anche maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata nel giudizio di merito”; - Sez. 1, n. 6693 del 20 gennaio 2014, dep. 12 febbraio 2014, Cappello, Rv. 259205, per la quale “L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità di far valere e di rilevare d’ufficio l’estinzione del reato per prescrizione, anche se maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello e non dedotta dal ricorrente”.*

#### **QUESTIONI PENDENTI**

**Ordinanza di rimessione n. 48711 della Sez. II Pen., Ud. 1 dicembre 2015** (dep. 15 dicembre 2015), Pres. Esposito, Rel. Carrelli Palombi di Montrone, Imp. Piergotti.

**Patteggiamento - Richiesta da parte dell'imputato - Consenso dell'imputato - Prescrizione - Causa estintiva del reato - Rinuncia**

(Art. 157 e ss. c.p.; artt. 129, 444 c.p.p.)

“Se la presentazione della richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato o il consenso da questi prestato alla proposta di “patteggiamento” del pubblico ministero, possano essere considerati quale dichiarazione legale tipica di rinuncia irrevocabile alla prescrizione”

Udienza del 25 febbraio 2016

Rel.: Bruno

Sulla questione posta “*si registra un contrasto di giurisprudenza finora mai risolto. Difatti da un lato la quarta sezione, con decisione assunta recentemente (Sez. 4, n. 51792 del 30/9/2014, Rv. 261570) e richiamata adesivamente dal Procuratore Generale, ha affermato che la prescrizione, ancorché maturata antecedentemente alla sentenza di patteggiamento, non può essere fatta valere in sede di impugnazione, in quanto l'adesione all'accordo tra le parti*





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 0 – 1 marzo 2016**

*rappresenta una forma di rinuncia espressa e non più revocabile alla causa estintiva. La sentenza si iscrive nell'ambito delle conformi decisioni secondo le quali, con la richiesta di patteggiamento e con il consenso del pubblico ministero, si realizza un accordo che non è più revocabile dalle parti, implicando necessariamente la rinuncia alla prescrizione, che è insita nell'intesa sul computo della pena da comminare (sez. 5 n. 1409 del 28/10/1999, Rv. 215799; sez. 2 n. 2900 del 20/11/2003, Rv. 227887; sez. 5 n. 7021 del 25/11/2009, Rv. 246151; sez. 2 n. 47940 del 6/12/2011, Rv. 252052; sez. 3 n. 207 del 5/7/2012, Rv. 254144)".*

*Di contro "nella giurisprudenza della Corte esiste anche una diversa posizione, secondo la quale il giudice, a norma dell'art. 129 c.p.p., deve dichiarare d'ufficio anche l'intervenuta causa estintiva della prescrizione. In questo senso si è espressa la terza sezione (Sez. 3 n. 14331 del 4/3/2010, Rv. 246608), che ha negato che la richiesta di applicazione della pena possa costituire rinuncia alla prescrizione, presupponendo, quest'ultima, una dichiarazione di volontà espressa e specifica, che non ammette equipollenti. Alle medesime conclusioni è pervenuta anche la quinta sezione (Sez. 5 n. 45023 del 12/10/2010, Rv. 249077), la quale ha ribadito che la richiesta di applicazione concordata della pena non costituisce una ipotesi di rinuncia alla prescrizione non più revocabile. Ed ancora la quinta e la prima Sezione (Sez. 5 n. 3548 del 26/11/2009, Rv. 245841 e Sez. 1 n. 18391 del 13/3/2007, Rv. 236576) hanno giustificato tale diverso orientamento con la peculiare disciplina della rinuncia alla prescrizione, prevista dall'art. 157 c.p., introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, che richiede una volontà espressa e specifica, che non ammette equipollenti. Pertanto, alla richiesta di applicazione di pena concordata non potrebbe attribuirsi contenuto ed effetto della rinuncia alla prescrizione già maturata, in quanto difetterebbe il requisito di legge della forma espressa. Ed ancora recentemente si è affermato che la rinuncia alla prescrizione costituisce un diritto personalissimo riservato all'imputato che non rientra nel novero degli atti processuali che possono essere compiuti dal difensore a norma dell'art. 99 cod. proc. pen. (sez. 1 n. 21666 del 14/12/2012, Rv. 256076)".*

*Peraltro "le Sezioni Unite di questa Corte, affrontando il tema della impugnazione proponibile avverso sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di decreto penale di condanna (Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, Rv. 248379) al punto 5 della motivazione hanno affermato che la rinuncia alla*



## Unione delle Camere Penali Italiane

### NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

**n. 0 – 1 marzo 2016**

*prescrizione, secondo il testuale dettato dell'art. 157 c.p., comma 7, così come novellato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti, per cui, essa non si può desumere implicitamente dalla mera proposizione del ricorso per cassazione”.*

**Ordinanza di rimessione n. 50278** della Sez. VI Pen., Ud. 19 novembre 2015 (dep. 22 dicembre 2015), Pres. Agrò, Rel. Ricciarelli, Imp. Rigacci.

#### **Messa alla prova – Richiesta di sospensione del procedimento - Rigetto – Impugnazione - Ricorso per cassazione**

(Artt. 168-bis, 168-ter, 168-quater c.p.; artt. 464-bis, 464-ter, 464-quater, 586 c.p.p.)

“Se l’ordinanza con cui il giudice del dibattimento rigetta la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato sia autonomamente ricorribile in cassazione ovvero sia impugnabile solo congiuntamente alla sentenza ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen.”

Udienza del 31 marzo 2016

Rel.: Fidelbo

Divergenti sono le conclusioni cui è finora pervenuta la giurisprudenza della Corte di cassazione. “Secondo un primo filone interpretativo è centrale il rapporto con l’art. 586 c.p.p.. In particolare Cass. Sez. 5, n. 5673 del 15/12/2014, dep. nel 2015, A., rv. 262106, si è espressa in tali termini: “Ai sensi dell’art. 586 c.p.p., quando non è diversamente stabilito, le ordinanze emesse nel corso del dibattimento o degli atti preliminari possono essere impugnate, a pena di inammissibilità, solo unitamente alla sentenza. In tal caso, entrambe le impugnazioni sono valutate congiuntamente dal giudice sovraordinato. Così sono state ritenute, ad esempio (ASN 200516230-RV 233622) nonché autonomamente impugnabili le ordinanze con cui si accolga o si rigetti l’istanza di sospensione del dibattimento proposta dall’imputato, L. n. 134 del 2003, ex art. 5, con la conseguenza che le eventuali doglianze circa violazioni di diritti



## Unione delle Camere Penali Italiane

### NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

**n. 0 – 1 marzo 2016**

*spettanti alle parti possono essere fatte valere con l'impugnazione avverso il provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado. Non diversamente si deve ritenere nel caso in esame atteso che certamente non integra gli estremi dell'atto abnorme - in quanto tale autonomamente ricorribile per cassazione". In tal modo è stato dichiarato inammissibile il ricorso immediato contro l'ordinanza dibattimentale reiettiva. Di analogo tenore sono altre due pronunce con le quali il ricorso immediato avverso l'ordinanza reiettiva è stato ugualmente dichiarato inammissibile (Cass. Sez. 2, n. 40397 del 12/6/2015, Fratuscio, rv. 264574, che ha per intero richiamato Cass. Sez. 5, n. 5673, e Cass. Sez. 5, n. 5656 del 14/11/2014, Ascione, rv. 264270). Ed ancora nel senso dell'inammissibilità si è pronunciata Cass. Sez. 5, n. 25566 del 3/6/2015, Marozzi, rv. 264071, secondo cui solo nel caso di un provvedimento di sospensione con messa alla prova, ove non fosse prevista la diretta impugnabilità, alle parti non sarebbe più consentito alcun rimedio. In detta sentenza si è sottolineato da un lato che la legittimazione dell'imputato può trovare fondamento nella possibilità di previsioni eccentriche dell'ordinanza e nella valutazione inerente all'assenza dei presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e dall'altro che il disposto dell'art. 464 quater, comma 7, va letto alla luce dei commi precedenti che disciplinano il contenuto dell'ordinanza di messa alla prova, mentre della reiezione si parla nel comma 9 ai soli fini della previsione della facoltà di rinnovazione dell'istanza. Inoltre si è rilevato che la possibilità di ricorso immediato, non accompagnata dalla sospensione del procedimento, darebbe luogo a risultati incongrui. Da ultimo si è aggiunto che l'orientamento formatosi sul D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28, per cui è direttamente impugnabile l'ordinanza di sospensione, avvalorata la conclusione proposta.*

*Alla stregua di "un opposto filone interpretativo invece deve ritenersi immediatamente ricorribile l'ordinanza dibattimentale reiettiva. Sul punto Cass. Sez. 3, n. 27071 del 24/4/2015, Frasca, rv. 263814, c. si esprime in questi termini: "Va anzitutto chiarito che, contrariamente a quanto ritenuto da Sez. 5, n. 5673/15 del 15/12/2014, A., Rv. 262106, il ricorso è ammissibile; infatti, come testualmente previsto dall'art. 464 quater c.p.p., contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero anche su istanza della persona offesa: l'inequivocabile dato normativo, che non distingue tra ordinanze che ammettono la misura e ordinanze che rigettano la relativa domanda, e che si pone evidentemente in deroga rispetto al principio generale, espresso dall'art. 586 c.p.p., dell'impugnabilità delle ordinanze emesse nel dibattimento unicamente insieme alla sentenza*



## Unione delle Camere Penali Italiane

### NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

**n. 0 – 1 marzo 2016**

*(principio del resto condizionato al fatto, come recita l'incipit della norma, che la legge non stabilisca diversamente), consente dunque di ritenere ritualmente impugnata davanti a questa Corte l'ordinanza..... Del resto, è significativo che questa Corte, con riguardo all'istituto della messa alla prova nei confronti di imputati minorenni, sia invece giunta a suo tempo a ritenere la non impugnabilità in via autonoma dell'ordinanza che abbia respinto la relativa richiesta sulla base, in quel caso, della specifica previsione di ricorribilità per cassazione strettamente riguardante la sola ordinanza di sospensione derivante dalla concatenazione tra l'art. 28, commi 2 e 3". Ed allora assume in questo caso rilievo decisivo il tenore letterale della norma, che non fa distinzioni. Analogo orientamento è stato ribadito da altre pronunce che hanno posto in luce il carattere inequivoco del tenore dell'art. 464 quater, comma 7 (Cass. Sez. 2, n. 20602 del 6/5/2015, Corallo, rv. 263787; Cass. Sez. 5, n. 24011 del 2372/2015, B., rv. 263777), nonché da altra sentenza (Cass. Sez. 6, n. 36687 del 30/6/2015, Fagrouch, rv. 264046), che richiama quelle conformi, nel presupposto, peraltro allo stato non confermato, che esprimano un orientamento prevalente".*

**Ordinanza di rimessione n. 50581 della Sez. III Pen., Ud. 26 novembre 2015 (dep. 28 dicembre 2015), Pres. Mannino, Rel. Mengoni, Imp. Capasso.**

(Artt. 13, 42 Cost.; artt. 309, 324 c.p.p.; L. 16 aprile 2015, n. 47, art. 11)

“Se, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, debbano trovare applicazione, in forza del rinvio operato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., le disposizioni previste dai commi 9 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. nella formulazione originaria, ovvero se il rinvio debba intendersi alle disposizioni contenute nei predetti commi dell'art. 309 nel testo modificato dalla legge 16 aprile 2015 n. 47”

Udienza del 31 marzo 2016 Rel.: Vessichelli

#### **4. Sezioni semplici.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 0 – 1 marzo 2016**

#### **A. Diritto penale – parte generale.**

**Sez. III, sentenza 8 ottobre – 22 dicembre 2015, n. 50215** – Pres. Fiale – Rel. Di Nicola (Parte Generale).

**Causa di esclusione della punibilità ex art. 131 Bis c.p. – causa di non punibilità atipica - declaratoria di estinzione del reato – concorso tra declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ed esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p. – presupposti.**

La particolare tenuità del fatto costituisce una causa di non punibilità atipica (sez. III n. 21014 del 770572015, Fregolent, non massimata) per gli effetti negativi che produce per l'imputato (anzitutto la possibile rilevanza nei giudizi civili ed amministrativi ed, ancora, l'iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale) e la sua applicazione presuppone, tra l'altro, l'accertamento della responsabilità penale ossia l'accertamento dell'esistenza del reato e della sua attribuibilità all'imputato.

La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis cod. pen., sia perché diverse sono le conseguenze che scaturiscono dai due istituti, sia perché il primo di essi estingue il reato, mentre il secondo lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (sez. III n. 27055 del 26/05/2015, P.C. in proc. Sorbara, Rv. 263885).

**Sez. II, sent. 7 gennaio-12 gennaio 2016, n. 860**, Pres. Fiandanese, Rel. Cervadoro.

**Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Giudizio di *bilanciamento* - Prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata - Divieto.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 0 – 1 marzo 2016**

In tema di circostanze del reato vi è il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, operando, in questo caso, il regime limitativo di cui all'art. 69 c.p., comma 4, come modificato dalla L. n. 251 del 2005.

[Sez. V, sent. 25 novembre 2015– 7 gennaio 2016, n. 154](#), Pres. Nappi, Rel. Albengo.

#### **Concorso formale – Reato continuato – Reato associativo e reati fine – Rilevanza della programmazione dal momento di costituzione del sodalizio criminoso.**

Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmabili "ab origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione stessa, essendo insufficiente a tal proposito il riferimento alla mera volontà agevolatrice del sodalizio di appartenenza quando gli atti compiuti siano di volta in volta correlati a scelte e convenienze del gruppo criminale, autonomamente valutate e maturate.

[Sez. III, sentenza 8 ottobre – 22 dicembre 2015, n. 50215](#) – Pres. Fiale – Rel. Di Nicola. (Parte Generale).

#### **Reato Permanente – Causa Di Esclusione Della Punibilità Ex Art. 131 Bis C.P. – Incompatibilità – Esclusione - Ragioni**

Il reato permanente, non essendo riconducibile nell'alveo del comportamento abituale, ostativo al riconoscimento del beneficio ex art. 131 bis c. p., può essere oggetto di valutazione con riferimento all' "indice-criterio" della particolare tenuità dell'offesa, la cui sussistenza sarà tanto più difficilmente rilevabile quando più tardi sarà cessata la permanenza.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 0 – 1 marzo 2016**

#### **B. Diritto penale - parte speciale.**

[Sez. III, sentenza 17 novembre – 12 gennaio 2016 n. 818](#) – Pres. Grillo – Rel. Andreazza. (Diritto Processuale).

**Archiviazione – Decreto emesso dal GIP – Ricorso per Cassazione - Inammissibilità dell'impugnazione.**

La persona sottoposta ad indagini non può proporre opposizione né ricorrere in cassazione, nemmeno sotto il profilo dell'abnormità avverso il decreto con cui il G.I.P. disponga l'archiviazione del procedimento. Il provvedimento di archiviazione è atto concepito dal legislatore come anteriore all'esercizio dell'azione penale, correlato alla insussistenza degli estremi per esercitarla, che in nessun modo può pregiudicare gli interessi della persona indicata come responsabile nella notizia di reato o l'interesse della pubblica accusa a riaprire le indagini nel caso previsto dall'art. 414 c.p.p.; sicché per la natura dello stesso provvedimento "neutro", non sono appunto previsti mezzi di impugnazione contro di esso. (Nel caso di specie era stato proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. per intervenuta prescrizione lamentando, viceversa, il ricorrente l'insussistenza del fatto).

[Sez. II, sent. 9 settembre-21 dicembre 2015, n. 50139](#), Pres. Cammino, Rel. Cervadoro.

**Circonvenzione di persone incapaci - Elemento oggettivo - Induzione - Prova indiziaria - Sufficienza.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 0 – 1 marzo 2016**

In tema di circonvenzione di persone incapaci, la prova dell'induzione non deve essere necessariamente raggiunta attraverso episodi specifici, ben potendo essere anche indiretta, indiziaria e presunta, cioè risultare da elementi gravi, precisi e concordanti, come la natura degli atti compiuti e la sussistenza del pregiudizio da essi derivato.

**[Sez. II, sent. 13 ottobre-21 dicembre 2015, n. 50140, Pres. Esposito, Rel. Verga.](#)**

**Frode informatica - Indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento nel sistema informatico bancario - Principio di specialità.**

In tema di frode informatica, l'elemento specializzante, rappresentato dall'utilizzazione "fraudolenta" del sistema informatico, costituisce presupposto "assorbente" rispetto alla "generica" indebita utilizzazione dei codici d'accesso disciplinato dall'art. 55, n. 9, D.Lgs. n. 231/2007; conseguentemente, in applicazione del principio di specialità, deve ritenersi integrato il delitto di frode informatica nell'ipotesi di intervento *sine titulo* su informazioni contenute in un sistema informatico, atteso che anche l'abusivo utilizzo di codici informatici di terzi ("intervento senza diritto") - comunque ottenuti e dei quali si è entrati in possesso all'insaputa o contro la volontà del legittimo possessore ("con qualsiasi modalità") - è idoneo ad integrare la fattispecie di cui all'art. 640-ter c.p., ove quei codici siano utilizzati per intervenire senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, al fine di procurare a sé od altri un ingiusto profitto.

**[Sez. V, sent. 27 ottobre 2015- 14 gennaio 2016, n. 1324, Pres. Marasca, Rel. Settembre.](#)**





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 0 – 1 marzo 2016**

**Furto di energia elettrica - Art. 624 c.p. - Delitto a consumazione prolungata- Momento consumativo coincidente con ultimo impossessamento di energia e non con allaccio abusivo.**

Il reato di furto di energia elettrica rientra tra i delitti a consumazione prolungata (o c.d. condotta frazionata) nei quali l'evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzioni di continuità, ed i singoli atti che ne caratterizzano la condotta costituiscono nell'insieme un'unica azione delittuosa il cui momento consumativo coincide con l'ultimo impossessamento dell'energia e non con l'allaccio abusivo alla rete elettrica.

**Sez. III, sentenza 8 ottobre – 22 dicembre 2015, n. 50215 – Pres. Fiale – Rel. Di Nicola. (Diritto Processuale).**

**Impugnazioni – Corte di Cassazione - annullamento parziale con rinvio - formazione progressiva del giudicato – effetti.**

L'annullamento con rinvio della sentenza di condanna per la verifica della sussistenza dell'art. 131 bis cod. pen. impedisce l'applicabilità nel giudizio di rinvio della causa di estinzione del reato per prescrizione e, fermo restando l'accertamento della responsabilità penale, la statuizione di condanna rimane sospesa al verificarsi di una condizione costituita dall'applicabilità o meno della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.

La configurabilità del giudicato progressivo comporta, infatti, che l'accertamento della responsabilità e l'irrogazione della pena possono intervenire in momenti distinti posto che la punibilità non è elemento costitutivo del reato e dunque non è "*extra ordinem*" la concezione di una definitività decisoria che.... crei una barriera invalicabile all'applicazione di cause estintive del reato, sopravvenute alla sentenza di annullamento ad opera della Cassazione con la conseguenza che, se l'annullamento è parziale e non intacca le disposizioni della sentenza che attengono all'affermazione di responsabilità di responsabilità,



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 0 – 1 marzo 2016**

la sentenza acquista autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata (art. 624 c.p.p.). (Nella motivazione viene richiamata la sentenza delle SS.UU. n. 4904 del 26/03/1997, Attinà Rv. 207640).

**Sez. III, sentenza 17 dicembre – 12 gennaio 2016, n. 842 – Pres. Grillo – Rel. Scarcella. (Diritto Processuale).**

**Misure cautelari – Appello ex art. 310 c.p.p. – Cognizione del Tribunale adito – Esigenze cautelari – Obbligo di motivazione - Modifica ex lege 16 aprile 2015 n. 47 Arresti domiciliari – Braccialetto elettronico.**

Nel ricorso di appello opera il principio *tantum devolutum quantum appellatum* per cui i motivi che la parte espone a sostegno della sua istanza di impugnazione determinano l'oggetto del giudizio, circoscrivendo la cognizione del Tribunale della libertà ai punti della decisione che hanno formato oggetto di censura.

Dalla natura assolutamente devolutiva dell'appello contro le ordinanze in tema di misure cautelari deriva una importante conseguenza: è la parte appellante che, con l'esposizione dei motivi a sostegno dell'impugnazione delimita e definisce il *petitum* e l'ambito di cognizione del giudizio di appello.

In tema di esigenze cautelari, l'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015 n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere – in termini di certezza o di alta probabilità – che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione ma è anche necessario, anzitutto, prevedere – negli stessi termini di certezza o di alta probabilità – che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 0 – 1 marzo 2016**

La nuova previsione normativa impone al giudice della cautela, sia esso il giudice dell'ordinanza genetica che quello del riesame se investito della relativa questione, di motivare in ordine alle ragioni per le quali risultino inadeguate le altre misure coercitive e interdittive anche se applicate cumulativamente.

Vero è che la norma di cui all'art. 275 comma 3 bis cod. proc. pen. sembrerebbe riferirsi al solo giudice dell'ordinanza genetica (*nel disporre la misura cautelare...*) ma tuttavia è anche vero che, atteso la natura limitatamente devolutiva dell'appello cautelare, se oggetto dell'istanza difensiva è la revoca o la sostituzione della massima misura custodiale con altra meno afflittiva, anche il giudice investito della richiesta e, conseguentemente, il tribunale del riesame, sono chiamati ad esprimere detta valutazione....non potendo più trovare applicazione, dopo la novella del 2015, quella giurisprudenza secondo cui in tema di arresti domiciliari, la prescrizione dell'adozione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva ma la modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, per disporre la quale non è necessario che il giudice adempia ad alcun onere di motivazione aggiuntiva posto che, detto onere di motivazione aggiuntiva, è oggi appositamente richiesto dal nuovo disposto di cui all'art. 275, comma 3 bis, cod. proc. pen.

*(Nel caso di specie la difesa aveva prospettato la possibilità di disporre una misura diversa rispetto a quella originaria ed il Tribunale, nel confermare l'ordinanza impugnata, si era limitato a fare riferimento alla gravità della condotta dell'indagato senza indicare le ragioni dell'inadeguatezza di ogni altra misura diversa dalla custodia cautelare in carcere).*

**[Sez. III, sentenza 4 novembre – 12 gennaio 2016, n. 811](#) – Pres. Franco – Rel. Di Nicola. (Diritto Processuale).**

**Misure cautelari - Impugnazioni – Interesse – Ingiusta detenzione.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 0 – 1 marzo 2016**

Le impugnazioni cautelari svolgono una funzione di controllo sui provvedimenti limitativi della libertà personale e reale con la conseguenza che quando il bene della vita reclamato non è più oggetto di compressione viene meno l'interesse alla proposizione del mezzo di gravame o l'interesse ad ottenere, in via incidentale, una decisione *de libertate*.

L'interesse deve ritenersi sussistente nonostante la revoca del titolo cautelare esclusivamente nel caso in cui residuano i gravi indizi di colpevolezza e l'interessato abbia manifestato in termini positivi ed univoci la volontà di precostituirsi il titolo in funzione della futura richiesta di equa riparazione per l'ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 comma secondo cod. proc. pen. (Nella motivazione viene richiamata la sentenza delle SS. UU. N. 7931 del 16.12.2010).

**[Sez. IV, sent. del 17 novembre 2015 – 5 gennaio 2016, n. 40, Pres. Bianchi, Rel. Serrao.](#)**

**Omicidio colposo – lesioni colpose - Art. 589 c.p. – Art. 590 c.p. – Aggravanti – Norme in materia di infortuni sul lavoro – Nozione – Concetto di malattia professionale – Inclusione – Sussistenza.**

Le “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, richiamate, in tema di aggravanti, dagli artt. 589 e 590 c.p., fanno riferimento ad un concetto unitario di normativa a tutela dei lavoratori, riferibile non solo alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso si deve svolgere.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 0 – 1 marzo 2016**

**[Sez. III, sentenza 10 novembre – 23 dicembre 2015, n. 50452](#) – Pres. Franco – Rel. Rosi. (Diritto Processuale).**

**Prove – intercettazioni di conversazioni - comunicazioni effettuate con il sistema Blackberry – necessità sequestro supporti informatici ex art. 254 bis c.p.p. – esclusione – rogatoria internazionale - esclusione.**

In materia di utilizzazione di messaggistica con sistema Blackberry è corretto acquisirne i contenuti mediante intercettazione ex art. 266 bis c.p.p. e seguenti atteso che le chat, anche se non contestuali, costituiscono un flusso di comunicazioni.

Il sequestro probatorio di supporti informatici o di documenti informatici, anche detenuti da fornitori di servizi telematici, esclude, di per sè, il concetto di comunicazione e va disposto quando è necessario acquisire al processo documenti a fini di prova, mediante accertamenti che devono essere svolti sui dati in essi contenuti, mentre nel caso di specie è pienamente legittimo (ed anzi doveroso) il ricorso alla procedura di intercettazione regolata dagli artt. 266 bis c.p.p. e seguenti.

È principio consolidato che la destinazione ad uno specifico “nodo” telefonico, posto in Italia, delle telefonate estere, provenienti da una determinata zona (c.d. instradamento), non rende necessario il ricorso alla rogatoria internazionale, in quanto l'intera attività di captazione e registrazione si svolge sul territorio dello Stato (cfr. Sez. 6, n. 18480 del 12/12/2015, Zinghini, non mass.; Sez. 6, n. 10051 del 3/12/2007, Ortiz ed altri, Rv 239459).

La Corte ha affermato il seguente principio di diritto ritenendo infondate le doglianze difensive che avevano lamentato l'omesso ricorso alla rogatoria internazionale per ottenere i dati identificativi dei codici PIN e lo svolgimento delle operazioni di intercettazione, ritenendo, viceversa applicabile l'istituto del sequestro ex art. 254 bis c.p.p.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 0 – 1 marzo 2016**

**Sez. VI, Sent. n. 50255**, Ud. 13 novembre 2015 (dep. 22 dicembre 2015), Pres. Conti, Rel. Scalia, Imp. Tripodi, P.G. (concl. conf.).

**Pubblica Amministrazione – reati contro la Pubblica Amministrazione – indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato – configurabilità.**

(Artt. 316-*ter*, 640, comma 1, e comma 2 n. 1, 640-*bis* c.p.)

In tema di delitto di “Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato” le indennità elargite dalla Regione, tramite il meccanismo del rimborso, in favore dei propri Consiglieri, per le spese di trasporto da questi sostenute per il raggiungimento del luogo di esercizio del mandato, rientrano, ove indebitamente percepite, tra i contributi assoggettati alla previsione di cui all’art. 316 *ter* cod. pen.

*Massime precedenti conformi*: Sez. VI, Sent. n. 38293, Ud. 14 luglio 2015 (dep. 21 settembre 2015), ottobre 2014, Cascino, rv. 264724; Sez. Un., Sent. n. 16568 del 19 aprile 2007 (dep. 27 aprile 2007), Carchivi, rv. 235962.

**Sez. II, sent. 23 settembre 2015-13 gennaio 2016, n. 933**, Pres. Gentile, Rel. Cervadoro

**Ricettazione - Elemento soggettivo - omessa indicazione della provenienza della cosa ricevuta - rilevanza probatoria - ragioni.**

Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, da ritenersi rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con l'acquisto in mala fede; in tal caso, infatti, la prova del dolo non viene affermata sulla base della stigmatizzazione negativa della legittima scelta dell'imputato di tacere, bensì sulla base della circostanza oggettiva che lo



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 0 – 1 marzo 2016**

stesso non ha ritenuto di dare alcuna spiegazione in ordine alle modalità con le quali ebbe a ricevere la cosa provento di delitto.

#### **C. Leggi speciali.**

[Sez., IV, sent. 17 novembre 2015 – 5 gennaio 2016, n. 23, Pres. Bianchi, Rel. Serrao.](#)

**Guida in stato di ebbrezza - Art. 186 C.d.S. – Accertamento del superamento valori soglia – Necessità – Esclusione – Elementi sintomatici – Sufficienza – Limite – Evidente superamento valori soglia di rilevanza penale del nuovo art. 186 del Codice della Strada.**

Ai fini della configurazione dei reati previsti dall'art. 186 co. 2, lett. b) e c), non è necessario l'accertamento del superamento dei valori soglia previsti dalla legge per la rilevanza penale del fatto, non costituendo detto accertamento una prova legale. In assenza di tale accertamento, dunque, residua al giudice il potere di valutare liberamente gli elementi sintomatici dello stato di ebbrezza; tuttavia, l'intervenuta depenalizzazione della fattispecie descritta alla lett. a) della norma in esame, comporta che lo stato di ebbrezza debba presuntivamente ritenersi contenuto nei limiti dell'illecito amministrativo, qualora manchi una motivazione che dia conto dell'evidente superamento della nuova soglia di rilevanza penale.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 0 – 1 marzo 2016**

[Sez. IV, sent. 18 settembre 2015 – 5 gennaio 2016, n. 16](#), Pres. Bianchi, Rel. Dovere.

**Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Destinatari delle norme - Datore di lavoro - Committente e responsabile dei lavori - Obbligo di vigilare sull'adempimento degli obblighi gravanti sui coordinatori – Sussistenza.**

Atteso che, a mente dell'art. 93, co. 2 D. Lgs. 81/2008 (e del previgente art. 6 D. Lgs. 494/1996), la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi posti in capo al coordinatore per l'esecuzione, il committente è gravato da un obbligo di vigilanza sull'adempimento da parte del coordinatore delle verifiche lui demandate.

**Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Obbligo di verifica sull'operato delle ditte esecutrici – In via originaria in capo al solo coordinatore per l'esecuzione - Sussistenza – Conseguenze.**

L'obbligo di verifica sull'operato delle ditte esecutrici è costituito in via originaria ed esclusiva sul coordinatore per l'esecuzione. Tale obbligo, previsto dall'art. 92, lett. a) D. Lgs. 81/2008, attiene ad una diversa area di rischio rispetto a quella governata dal committente, definita invece dall'art. 93, co. 2 D. Lgs. 81/2008, ed è dunque indelegabile dal committente (che ne è sprovvisto) al coordinatore.

[Sez. V, sent. 12 novembre 2015- 12 gennaio 2016, n. 890](#), Pres. Nappi, Rel. Bruno.

**Società- Reati societari - art. 2621 c.c. - art. 223 l. fall.- Falso valutativo nella redazione del bilancio di esercizio- Integra la fattispecie di false comunicazioni sociali- Nozione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero.**





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 0 – 1 marzo 2016**

Il riferimento ai fatti materiali, quali possibili oggetti di una falsa rappresentazione della realtà, non vale ad escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi, che sono anch'essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati o esibiti in una comunicazione sociale.

[Sez. II, sent. 16 settembre-22 dicembre 2015, n. 50293](#), Pres. Gentile, Rel. Diotallevi.

**Trasferimento fraudolento di valori - Partecipazione societaria come socio occulto - Titolarità anche di una sola quota del bene - Sussistenza.**

In tema di trasferimento fraudolento di valori, l'elemento costitutivo della fattispecie criminosa è la consapevole determinazione, in qualsiasi forma realizzata, di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta; ciò posto, deve ritenersi integrata la fattispecie criminosa di cui all'art. 12-*quinquies* L. 356/1992 nella condotta di partecipazione societaria, quale socio occulto, per l'esercizio di un'attività economica preesistente, che faccia assumere la contitolarità della proprietà aziendale e degli utili prodotti e che sia finalizzata all'elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, in quanto l'interposizione fittizia ricorre anche quando sia riferibile solo ad una quota del bene in oggetto.

**D. Diritto processuale.**

[Sez. II, sent. 11 dicembre 2015-12 gennaio 2016, n. 848](#), Pres. Fiandanese, Rel. Imperiali.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 0 – 1 marzo 2016**

**Astensione dalle udienze penali - Astensione legittimamente proclamata dagli organismi di categoria - Dichiarazione di adesione del difensore ai sensi dell'art. 3, comma 1, Codice di autoregolamentazione - Rinvio della trattazione dell'udienza camerale - Obbligatorietà –**

**Mancata concessione del rinvio - Nullità per mancata assistenza dell'imputato, ex art. 178, comma 1, c.p.p.**

Il diritto all'astensione dalle udienze penali, sussiste anche in relazione alle udienze camerale, sia nelle ipotesi in cui la partecipazione delle parti è obbligatoria, sia in quelle in cui è facoltativa, pertanto anche in questi casi il giudice è tenuto a disporre il rinvio della trattazione del procedimento in presenza di una dichiarazione di astensione del difensore legittimamente proclamata dagli organismi di categoria ed effettuata o comunicata nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione; pertanto, la mancata concessione del rinvio determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputato ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. e), c.p.p., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi.

**[Sez. V, sent. 26 ottobre 2015 – 13 gennaio 2016, n. 1135, Pres. Lombardi, Rel. De Marzo.](#)**

**Decreto di archiviazione – Opposizione della persona offesa priva dell'indicazione dell'oggetto di investigazioni suppletive e dei relativi temi di prova – Declaratoria di inammissibilità – Illegittimità.**

Il diritto della parte offesa al contraddittorio orale rappresenta il principio fondamentale del procedimento di archiviazione e, dunque, risulta inoperante in due soli casi, ossia quando non sia stata presentata tempestiva opposizione ovvero quando la parte offesa non abbia ottemperato all'onere, imposto a pena d'inammissibilità dall'art. 410 comma 1 c.p.p., di indicare i temi dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. Nella valutazione circa l'adempimento di tale onere, tuttavia, al



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 0 – 1 marzo 2016**

Giudice per le Indagini Preliminari - ove non ritenga le investigazioni suppletive prive dei caratteri della pertinenza e della rilevanza - risulta precluso il potere di apprezzarne la capacità probatoria, non potendo il G.i.p. anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, dal momento che l'opposizione è rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento de plano con il rito camerale.

**[Sez. II – sent. 16 dicembre-21 dicembre 2015, n. 50163](#) - Pres. Esposito - Rel. Davigo.**

**Giudizio di appello – In genere.**

Nel giudizio di appello, ai fini della riforma di una sentenza assolutoria, in mancanza di elementi probatori sopravvenuti, occorre che la motivazione, nella diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, esprima una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio.

**[Sez. IV, sent. 17 novembre 2015 – 5 gennaio 2016, n. 35](#), Pres. Bianchi, Rel. Montagni.**

**Giudice – Ricusazione – Atti compiuti nel procedimento – Pronuncia in rito alternativo su coimputati concorrenti nel reato associativo - Conoscenza della causa di incompatibilità – Da parte del difensore dell'imputato nel rito ordinario – Colpevole ignoranza – Sussistenza.**

La circostanza che il difensore dell'imputato di reato associativo, giudicato nelle forme del rito ordinario, venga tardivamente a conoscenza della causa di incompatibilità del giudice che abbia anche pronunciato sentenza in rito abbreviato a carico dei coimputati concorrenti nel medesimo reato non può essere qualificata in termini di ignoranza incolpevole, ai fini della tempestività della dichiarazione di



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 0 – 1 marzo 2016**

ricusazione proposta oltre il termine di cui all'art. 38, co. 1 c.p.p., atteso che si tratta pur sempre di concorrenti necessari nell'unico reato associativo.

**[Sez. II, sent. 11 dicembre 2015-12 gennaio 2016, n. 858](#), Pres. Fiandanese, Rel. Imperiali.**

**Indagini preliminari - Opposizione alla richiesta di archiviazione - Declaratoria *de plano* di inammissibilità - Condizioni di legittimità.**

In tema di indagini preliminari, il Giudice può rilevare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa e disporre *de plano* l'archiviazione del procedimento soltanto in ragione della mancanza, nell'atto di opposizione, delle condizioni tassativamente previste dall'art. 410, comma 1, c.p.p.; conseguentemente, deve ritenersi illegittima la declaratoria *de plano* di inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, qualora si fondi su eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell'atto di opposizione, rilevabili solo all'esito dell'udienza in camera di consiglio, nel contraddittorio dei soggetti interessati.

**[Sez. V, sent. 8 ottobre 2015 – 7 gennaio 2016, n. 132](#), Pres. Sabeone, Rel. Vessichelli.**

**Misure Cautelari – Sequestro Conservativo - Art. 316 c.p.p. - Irrilevanza formale intestazione dei beni oggetto di sequestro – Sufficienza della disponibilità “*uti dominus*” ai fini del sequestro.**

In tema di sequestro conservativo nel concetto di beni mobili ed immobili dell'imputato, contenuto nell'articolo 316 c.p.p., non rileva la loro formale intestazione, ma che l'imputato ne abbia la disponibilità "*uti dominus*", indipendentemente dalla titolarità apparente del diritto in capo a terzi.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 0 – 1 marzo 2016**

**[Sez. V, sent. 18 novembre 2015- 14 gennaio 2016, n. 1325](#), Pres. Marasca, Rel. Pezzullo.**

**Misure interdittive - Art. 10 l. n. 47/2015- art. 308 c.p.p.- Termine di efficacia della misura cautelare- Specifico onere motivazionale- Adeguatezza del termine in relazione alle esigenze della cautela.**

Il novellato art. 308 c.p.p. introduce un modello flessibile di durata delle misure interdittive - per il soddisfacimento di tutte le esigenze cautelari - per un periodo oggetto di valutazione discrezionale del giudice, non superiore nel massimo a dodici mesi e tale discrezionalità, che caratterizza attualmente la determinazione della durata della misura, impone al giudice uno specifico onere motivazionale in punto di durata della cautela, in ossequio al principio generale per cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione.

**[Sez. II, sent. 16 settembre-22 dicembre 2015, n. 50316](#), Pres. Gentile, Rel. Diotallevi.**

**Notificazioni nel processo penale - Notificazioni con mezzi tecnici idonei ex art. 148, comma 2-bis, c.p.p. - Avvisi ai difensori per via telematica - Inclusione.**

In tema di notificazioni, le norme sul procedimento di trasmissione degli atti per via telematica (notifica a mezzo PEC) sono divenute efficaci – per quel che riguarda gli avvisi ai soli difensori – ben prima del 14 dicembre 2014 (ovverosia dal 1° ottobre 2012); ciò, a norma dell'art. 148, comma 2-bis, c.p.p. (introdotto dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, di conversione del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374), che, consentendo la notificazione “con mezzi tecnici idonei”, ricomprende necessariamente anche l'ipotesi della trasmissione telematica (ove certificabile) di detti avvisi, indipendentemente dall'emanazione dei relativi decreti attuativi.

**[Sez. IV, sent. 17 novembre 2015 – 5 gennaio 2016, n. 37](#), Pres. Bianchi, Rel. Montagni.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 0 – 1 marzo 2016**

**Procedimenti speciali – Procedimento per decreto – Opposizione – Richiesta di patteggiamento respinta – Decreto di giudizio immediato – Necessità – Sussistenza.**

Nel caso in cui il G.I.P. respinga la richiesta di applicazione di pena formulata dall'imputato, contestualmente all'opposizione a decreto penale di condanna, dovrà emettere decreto di giudizio immediato.

[Sez. IV, sent. del 14 dicembre 2015 – 5 gennaio 2016 n. 44](#), Pres. Bianchi, Rel. Gianniti.

**Riparazione per ingiusta detenzione - Art. 314 c.p.p. - Dolo o colpa dell'interessato – Status di tossicodipendenza – Sufficienza – Esclusione – Frequentazione di persone dedite al traffico di stupefacenti – Sufficienza – Esclusione – Elementi materiali indicativi di detenzione finalizzata allo spaccio – Necessità – Sussistenza.**

Ai fini della integrazione della colpa grave di cui all'art. 314 c.p.p. non assume rilievo la mera circostanza di essere tossicodipendente, né quella di intrattenere rapporti con persone dedite al traffico di stupefacenti, peraltro necessariamente implicata dalla prima. E' invece essenziale che tali circostanze siano accompagnate da ulteriori elementi significativi di detenzione non limitata all'uso personale, ma finalizzata alla cessione a terzi.

[Sez. IV, sent. del 14 dicembre 2015 – 5 gennaio 2016, n. 47](#), Pres. Bianchi, Rel. Gianniti.

**Riparazione per ingiusta detenzione - Art. 314 c.p.p. - Colpa grave dell'interessato – Atteggiamento di connivenza – Conoscenza dell'attività criminosa – Necessità – Sussistenza.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 0 – 1 marzo 2016**

Nel caso di reati contestati in concorso, ai fini della integrazione della colpa grave di cui all'art. 314 c.p.p., la connivenza passiva idonea a rafforzare la volontà dell'agente rileva solo qualora vi sia anche prova della effettiva conoscenza dell'attività criminosa dell'agente medesimo.

**E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

**F. Misure di prevenzione.**

**Sez. VI, Sent. n. 50018**, Ud. 17 settembre 2015 (dep.18 dicembre 2015), Pres. Milo, Rel. Rotundo, Imp. INTESA SANPAOLO S.P.A., P.G. (concl. diff.).

**Misure di prevenzione - Confisca dei beni sequestrati – Terzo titolare di diritti reali di garanzia sul bene oggetto di confisca - Buona fede del creditore - Opponibilità del diritto**

(Art. 152 D.Lgs. n. 159/2011)

*“Ai fini dell’opponibilità del diritto di garanzia del terzo sul bene oggetto di confisca, la condizione della sua buona fede va verificata con riguardo al momento in cui il contratto è stato stipulato e può essere ravvisata solo nel caso in cui risulti dimostrata: a) l’estraneità a qualsiasi collusione o compartecipazione all’attività criminosa; b) l’inconsapevolezza credibile in ordine alle attività svolte dal prevenuto; c) un errore scusabile sulla situazione apparente del prevenuto. In altri termini, il convincimento del terzo sulla situazione apparente deve essere incolpevole e tale indagine deve compiersi, caso per caso, con riferimento alla ragionevolezza dell’affidamento, che non potrà essere invocato da chi versi in una situazione di*



## Unione delle Camere Penali Italiane

### NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 0 – 1 marzo 2016

*negligenza, ad esempio per avere notevolmente trascurato gli obblighi derivanti dalla stessa legge (ex artt. 1175, 1176, 1189, 1337, 1341, 1366, 1375, 1393, 1396 e 1429 c.c.), ovvero per non avere osservato comuni norme di prudenza attraverso cui accertarsi della realtà delle cose, anziché affidarsi alla mera apparenza dei fatti?.*

*Massime precedenti conformi:* Sez. VI, Sent. n. 2334, Ud. 15 ottobre 2014 (dep. 19 gennaio 2015), rv. 263282.

#### G. Responsabilità da reato degli enti.

#### 5. Novità editoriali

**Ciro Santoriello – Andrea Perini:** *La riforma dei reati tributari* (commento al D. Lgs. 24 settembre 2015 nr. 158) Giuffrè Editore Collana Speciali: Il Penalista 2015

**Marta Bertolino:** *Analisi critica dei delitti contro l'amministrazione della giustizia* Giappichelli 2015

**Antonia Menghini:** *Actio libera in causa* Cedam 2015

**Giorgio Lattanzi – Ernesto Lupo** (diretto da): *Codice Penale rassegna di Giurisprudenza e Dottrina Volume VII I delitti contro la persona Libro II Artt. 575 – 623 bis* Giuffrè Editore aggiornamento 2015

**Giorgio Lattanzi – Ernesto Lupo** (a cura di): *Codice Penale rassegna di Giurisprudenza e Dottrina Volume IV I delitti contro la personalità dello Stato e i delitti contro la Pubblica Amministrazione Libro II Artt. 241 – 360* Giuffrè Editore aggiornamento 2015

**Andrea Antonio Dalia – Marzia Ferraioli:** *Manuale di diritto processuale penale (IX edizione)* Cedam 2015

**Mauro Catenacci** (a cura di): *Reati contro l'amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia (ristampa aggiornata)* Giappichelli 2015

**Giuliano Turone:** *il delitto di associazione mafiosa* Giuffrè editore 2015





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 0 – 1 marzo 2016**

**Antonio D’Avirro:** *Il nuovo falso in bilancio* Giuffrè Editore Collana Teoria e pratica del diritto 2015

**Giuseppe Pavich – Marta Muttini:** *La tutela penale degli animali* Giuffrè Editore Collana Teoria e pratica del diritto 2015

#### **6. Incontri di studio e convegni.**

Giornate di studio: ***Il diritto penale di fronte alle sfide “della società del rischio”***  
(Organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna)  
Pisa 18 – 19 Marzo 2016